

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 2013 , n. 6

Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)

INDICE

- Art. 1 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)*
- Art. 2 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2008*
- Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008*
- Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008*
- Art. 5 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale n. 7 del 2008*
- Art. 6 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008*
- Art. 7 - Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale n. 7 del 2008*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7
(Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2008 le parole: "manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "manifestata all'ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici".

- 2 -

Art. 2

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2008 dopo le parole: "nella manifestazione di volontà scritta del defunto" sono inserite le seguenti: "o da persona da loro delegata".

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituito dal seguente:

"1. Le ceneri sono conservate, nell'urna sigillata, dai familiari o conviventi individuati nella manifestazione di volontà scritta da parte del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà le ceneri sono affidate su richiesta da parte degli aventi titolo a un familiare o convivente per essere custodite nella propria abitazione."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di affidamento a un familiare o convivente la circostanza è annotata in un apposito registro, presso il comune dove sono conservate le ceneri, che riporta le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto. Se l'affidatario per qualsiasi motivo rinuncia all'affidamento dell'urna contenente le ceneri esse sono conferite, per la conservazione, in un cimitero scelto dagli aventi titolo o, per la dispersione, nel cinerario comune previsto dall'articolo 9, se entro sei mesi dalla predetta rinuncia nessuno degli aventi titolo richiede la consegna dell'urna per un nuovo affidamento. Il recesso dall'affidamento è annotato nel registro. In caso di decesso dell'affidatario l'urna contenente le ceneri va consegnata a cura degli eredi all'ufficio comunale competente per la conservazione in un cimitero o per la dispersione nel cinerario comune o per un nuovo affidamento ad altro soggetto avente titolo."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. La rubrica dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008 è sostituita dalla seguente: "Loculi, cellette cinerarie e ossarie".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. Per favorire il processo spontaneo di mineralizzazione dei cadaveri tumulati, i loculi di nuova costruzione e l'adattamento di loculi esistenti devono essere realizzati con sistemi di aerazione naturale. Con regolamento sono definiti i requisiti tecnico-costruttivi dei loculi."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale n. 7 del 2008

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

"2 bis. Dopo la realizzazione del primo impianto di cremazione previsto nel Comune di Trento, che costituisce la dotazione minima indispensabile a livello provinciale, l'eventuale realizzazione di altri impianti da parte dei comuni è subordinata a specifica autorizzazione da parte della Giunta provinciale sulla scorta di appositi studi da parte dei comuni proponenti, che tengano conto della

- 3 -

popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, tendenti a dimostrare la sostenibilità economica del nuovo impianto."

Art. 6*Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008 sono inserite le seguenti parole: "Un'informativa qualificata è effettuata con riferimento alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o di conservazione delle stesse."

Art. 7*Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale n. 7 del 2008*

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

"Art. 14.1

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Giunta provinciale con il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione per valutare il fenomeno della cremazione, in particolare rilevando la percentuale di cremazioni effettuate sul totale dei defunti e le tipologie di sepolture prescelte.

2. Al fine di raccogliere elementi utili ai comuni per una corretta programmazione e gestione cimiteriale, la Provincia mediante la struttura competente in materia di statistica promuove una rilevazione periodica volta a monitorare il fenomeno della cremazione; sentito il Consiglio delle autonomie locali sono definiti gli oggetti della rilevazione statistica.

3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 15.10.110 (Assegnazioni al servizio statistica per il funzionamento) per i fini della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento)."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 aprile 2013

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f.

Alberto Pacher